Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 3 - 2018

Verona, 28 marzo 2018

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

AUA – Regione Veneto, aggiornato il modello di richiesta……3
RIFIUTI – Classificazione dei rifiuti, chiarimenti ministeriali……3
RIFIUTI - Linee guida Ministero Ambiente per lo stoccaggio e la prevenzione dei rischi……4
RIFIUTI/ MUD - Modello unico di dichiarazione ambientale 2018, novità sulla comunicazione semplificata……4

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA LAVORO – Pubblicate nuove risposte ad interpello, Ministero Lavoro……6
SICUREZZA LAVORO – Lavoro intermittente e valutazione dei rischi, circolare INL……7
SICUREZZA LAVORO – Pubblicata la norma UNI ISO 45001, Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro……8
SICUREZZA LAVORO - Lavori elettrici in alta tensione, pubblicazione INAIL……8

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MALATTIE PROFESSIONALI – Pubblicazione INAIL per la diagnosi delle malattie professionali dell'apparato respiratorio……9
SORVEGLIANZA SANITARIA - Comunicazione da parte del medico competente dei dati all'INAIL, 31 marzo annuale……10

NEWS AREA TECNICA

CANTIERI – Nuove norme tecniche per le costruzioni……11
DIRETTIVA SEVESO - Inventario Nazionale Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante……12
FGAS - Gas fluorurati ad effetto serra, dichiarazione Fgas 2018 (dati riferiti all'anno 2017)……12
MANGIMI – Aggiornamento normativa……13
MARCATURA CE - Condizionatori d'aria e ventilatori……14
REACH – Sostanze e preparati pericolosi, registrazione entro il 31 Maggio 2018……15
SOSTANZE PERICOLOSE – Modificato il regolamento UE 649/2012 (PIC)……16
SOSTANZE PERICOLOSE – Reg. (UE) 2018/213, Bisfenolo A in vernici e rivestimenti……16
UNI -Verifiche periodiche delle attrezzature a pressione……17

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SALUTE - Linee guida nazionali sulla postura……17

Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni:

27.02.2018 AGENTI CANCEROGENI/MUTAGENI E BIOLOGICI QUALI OBBLIGHI E CRITICITA'

NEWS AMBIENTE

AUA – Regione Veneto, aggiornato il modello di richiesta
http://www.apiverona.it/aua-regione-veneto-aggiornato-il-modello-di-richiesta/

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 13.02.2018 n. 15 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 26 gennaio 2018 recante "Aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA"(ex D.P.R. 59/2013).

Con tale delibera viene aggiornato il modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale AUA (approvato con DGR Veneto 180/2016) al fine di superare alcune difformità di carattere interpretativo, radicate nelle diverse realtà territoriali, antecedenti all'approvazione del modello unico.

Il provvedimento, per consentire incontri formativi a favore dei soggetti interessati e l'adeguamento degli strumenti informatici, prevede che l'applicazione del nuovo modello avvenga come segue:

- fase sperimentale di applicazione fino al 14.05.2018 nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova e Treviso, per collaudare in via definitiva l'utilizzo del modello su scala regionale
- periodo di sospensione di applicazione fino al 13.05.2019 nelle Province di Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza.
-

La modulistica e le procedure attualmente impiegate vanno utilizzate fino alla data di inizio della fase sperimentale, nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova e Treviso mentre, in tutte le altre province, fino al termine del periodo di sospensione.

RIFIUTI – Classificazione dei rifiuti, chiarimenti ministeriali
http://www.apiverona.it/rifiuti-classificazione-dei-rifiuti-chiarimenti-ministeriali/

Resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente la circolare del 28 febbraio 2018 prot. 3222 contenente "Chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/1179".

Con tale provvedimento il Ministero fornisce alcune precisazioni riguardanti le modalità di classificazione dei rifiuti tra i cui componenti siano presenti sostanze o miscele a base di rame, in seguito all'entrata in vigore di alcune modifiche al Regolamento UE 1272/2008 CLP riguardante la classificazione delle sostanze pericolose *(il Regolamento UE 2016/1179 ha modificato il Regolamento UE CLP nell'allegato VI Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose, parte 3 TABELLE DELLE CLASSIFICAZIONI ED ETICHETTATURE ARMONIZZATE con riferimento alle due tabelle 3.1. e 3.2 di sostanze pericolose armonizzate).*

In particolare viene chiarito che il fattore moltiplicativo M (da applicarsi alla concentrazione di una sostanza o miscela) è obbligatorio per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, ma non è obbligatorio per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.

RIFIUTI - Linee guida Ministero Ambiente per lo stoccaggio e la prevenzione dei rischi
http://www.apiverona.it/rifiuti-linee-guida-ministero-ambiente-per-lo-stoccaggio-e-la-prevenzione-dei-rischi/

Fonte Ministero Ambiente

Pubblicata e resa disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero Ambiente la Circolare prot. 4064 del 15 marzo 2018 della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento – RIN recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Con tale provvedimento vengono forniti criteri operativi utili per la gestione degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti, fornendo indicazioni in merito al contesto autorizzativo, alle prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi (in merito all'ubicazione degli impianti, all'organizzazione e requisiti generali degli impianti, agli impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale), alle garanzie finanziarie.

Per quanto riguarda la prevenzione del rischio, viene precisato che l'attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell'impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Il provvedimento fornisce chiarimenti anche sulle modalità di gestione; in particolare precisa che in fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell'impianto va affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato e che abbia superato le verifiche di idoneità previste dall'art. 13, comma 1, del D.M. n. 120/2014, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.

Il direttore tecnico, che deve essere sempre presente in impianto, assicura, ovvero collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

La circolare elenca una serie di accorgimenti operativi e gestionali di cui deve farsi carico detto direttore tecnico, nonché la gestione delle emergenze.

L'ultima parte è riservata alle attività di controllo e agli enti interessati; l'allegato della circolare ministeriale contiene una scheda esemplificativa per le attività di controllo che qualunque autorità di polizia giudiziaria può svolgere sul territorio (si tratta di una check list "Stoccaggi" contenente una verifica generale, una verifica suolo/acque aree stoccaggio, una parte riservata alle prescrizioni antincendio se presente Cpi, un'ultima sezione per le verifiche amministrative).

RIFIUTI/ MUD - Modello unico di dichiarazione ambientale 2018, novità sulla comunicazione semplificata
http://www.apiverona.it/rifiuti-mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-2018-novita-sulla-comunicazione-semplificata/

Fonte CCIAA Verona

Si ricorda che il DPCM 28 dicembre 2017(pubblicato nel Supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017) stabilisce le modalità per la compilazione e presentazione del Modello Unico di dichiarazione Ambientale 2018 e introduce alcune significative novità.

In particolare, in linea con il codice dell'amministrazione digitale e per garantire agli enti competenti la disponibilità di dati significativi in tempi sempre più rapidi, quali quelli contenuti nella Dichiarazione MUD, il provvedimento prevede una dematerializzazione della Comunicazione rifiuti semplificata, presentata nel 2017 da quasi 70 mila tra microimprese e enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

La Comunicazione semplificata che, sino all'anno scorso, veniva compilata su supporto cartaceo e trasmessa alla CCIAA con spedizione postale, da quest'anno dovrà essere compilata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile prossimo tramite il portale https://mudsemplificato.ecocerved.it e inviata solo via PEC alla casella centralizzata comunicazionemud@pec.it

Le modalità di compilazione e trasmissione sono variate rispetto al 2017.

L'utente (dichiarante o soggetto delegato) deve:

1. registrarsi al sito https://mudsemplificato.ecocerved.it e confermale le proprie credenziali a partire dalla mail di ricevuta;

2. accedere al sito indicando codice utente e password;

3. inserire i dati con la procedura guidata;

4. stampare la comunicazione in formato pdf e firmarla;

5. versare i diritti di segreteria (pari a 15 euro) con le modalità esposte in fase di compilazione;

6. confezionare, mediante scansione, un file unico, composto dalla Comunicazione Rifiuti semplificata, dall'attestato di avvenuto pagamento dei diritti e dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Se il file unico è firmato digitalmente, non è necessario allegare copia del documento di identità del dichiarante;

7. spedire via PEC (con PEC del dichiarante o di soggetto terzo) il file unico all'indirizzo comunicazionemud@pec.it

A fronte dell'invio di una Comunicazione, il mittente riceve, sulla sua casella PEC, una ricevuta di avvenuta consegna ed ha dunque la certezza che il suo messaggio è giunto a destinazione.

Nel caso il file inviato non rispecchi le specifiche di legge, l'utente riceverà una segnalazione nella quale viene indicata l'anomalia.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta e quindi sanzionabile in relazione alla normativa vigente.

Non è quindi più possibile:

* compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata manualmente
* inviare la Comunicazione Rifiuti semplificata con spedizione postale

Sul sito https://mudsemplificato.ecocerved.it è disponibile una guida sintetica alla trasmissione ed una serie di risposte a quesiti frequenti.

SICUREZZA LAVORO – Pubblicate nuove risposte ad interpello, Ministero Lavoro
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-pubblicate-nuove-risposte-ad-interpello-ministero-lavoro/

Fonte Ministero Lavoro

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali informa che sono pubblicate nuove risposte ad interpello.

L'elenco dettagliato è pubblicato nella sezione dedicata agli "Interpelli" - presente nella macro area "Documenti e norme" del sito - e può essere consultato selezionando "Salute e sicurezza" nel menu a tendina della stringa di ricerca "Area tematica".

In particolare, sono disponibili online le risposte ai quesiti:

14.02.2018 – n. 1 / 2018 Istanza: quesito relativo agli obblighi di cui all'art.18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 1 del 14 febbraio 2018, ha fornito un parere in merito alla corretta interpretazione circa l'erogazione di servizi a soggetti committenti, qualora "*si trova nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l'appalto, ma utilizza locali della Committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e soprattutto eroga i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.*)".

In particolare per quanto attiene agli obblighi generali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, non vi è dubbio che anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all'adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come – ad esempio – nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.

D'altra parte, in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 26, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, deve fornire "*agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività*".

Inoltre, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente (cfr. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008).

Tanto premesso, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l'obbligo per l'appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.

<u>16.01.2018 – n. 2/ 2017</u> Istanza: quesito inerente la necessità che l'informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 13 dicembre 2017, ha fornito, all'Unione Generale del Lavoro (UGL), un parere in merito alla corretta interpretazione del "*combinato disposto degli artt. 31 e 36*" del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l'informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in "*forma prioritaria ed esclusiva*" dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Al riguardo occorre premettere che:

- l'articolo 2, comma 1, lettera *bb)*, del d.lgs. n. 81/2008, definisce l'informazione come il "*complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro*";
- l'articolo 18, comma 1, lettera *l)*, del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l'obbligo di "*adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37*";
- l'articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una "*adeguata informazione*" e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere – pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall'art. 17 del citato decreto legislativo;
- l'articolo 33, comma 1, lettera *f)*, del d.lgs. n. 81/2008, elencando i "*compiti*" dell'intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi – e non quindi solamente quelli del suo Responsabile – specifica che vi sia anche quello di "*fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36*".

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l'onere di erogare l'adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

SICUREZZA LAVORO – Lavoro intermittente e valutazione dei rischi, circolare INL
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-lavoro-intermittente-e-valutazione-dei-rischi-circolare-inl/

L'articolo 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.81/2015 prevede il divieto di ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Con lettera circolare del 15 marzo 2018 prot. 49 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro INL ribadisce che la violazione della su richiamata norma, quindi la mancanza della valutazione dei rischi, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.

Tale conclusione si fonda su un consolidato orientamento della giurisprudenza che l'INL conferma.

SICUREZZA LAVORO – Pubblicata la norma UNI ISO 45001, Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-pubblicata-la-norma-uni-iso-45001-sistemi-di-gestione-per-la-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/

Fonti UNI www.uni.com e ISO https://www.iso.org/standard/63787.html

Pubblicata la norma UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso"; si tratta della norma più discussa e attesa - a livello mondiale - degli ultimi anni, è stata pubblicata dall'ISO, adottata e tradotta in italiano per la sua massima diffusione e comprensione.

La ISO 45001:2018 "*Occupational Health & Safety Management Systems – Requirements with guidance for use*" è la prima norma ISO implementabile e certificabile sui sistemi di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La norma sostituirà la OHSAS 18001:2007 che sarà ritirata contestualmente alla pubblicazione della ISO. Le modalità di migrazione dei sistemi già certificati OHSAS 18001 sarà equivalente a quella seguita per le altre norme HLS pubblicate nel 2015 (ISO 14001, ISO 9001), come definito nel documento IAF MD 21:2018 (Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007) pubblicato il 18/01/2018 dall'International Accreditation Forum (IAF).

Le aziende avranno quindi tre anni per procedere con il passaggio alla nuova norma.

La UNI ISO 45001 specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL.

La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e attività, che desideri creare, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la SSL (incluse le carenze del sistema), cogliere le opportunità per la SSL e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione associate alle proprie attività. Inoltre, facilita l'organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per la SSL; ovvero:
a) miglioramento continuo delle prestazioni di sicurezza;
b) soddisfacimento dei requisiti legali e degli altri requisiti connessi;
c) raggiungimento degli obiettivi per la sicurezza sul lavoro.

La UNI ISO 45001 include un'appendice informativa nazionale contenente alcune note riguardanti la corretta collocazione della norma rispetto al quadro legislativo vigente (D.Lgs. 81/2008), realizzata grazie al tempestivo lavoro di un gruppo ristretto della commissione "Sicurezza".

SICUREZZA LAVORO - Lavori elettrici in alta tensione, pubblicazione INAIL
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-lavori-elettrici-in-alta-tensione-pubblicazione-inail/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile dall'INAIL - Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici una pubblicazione recante "Lavori elettrici in alta tensione" .

Il presente lavoro ha lo scopo di presentare le disposizioni legislative e normative per i lavori in alta tensione o in prossimità di parti attive in alta tensione.

Con la pubblicazione del d.lgs. 81/2008 e delle norme CEI 11-15 e CEI 11-27, IV edizione, e con il recepimento della norma EN 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in atto per ridurre il rischio nei lavori con rischio elettrico.

Quanto è riportato nel testo di questo volume è di interesse per i lavoratori che si occupano dell'esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici di impianti a tensione > 1000 V e per i lavoratori che svolgono la propria attività nei pressi di tali impianti, pur non avendo direttamente a che fare con essi.

L'indice della pubblicazione riporta i seguenti temi:

- Obblighi di legge per i lavori elettrici sotto tensione a tensioni superiori a 1000 V a frequenza industriale;
- La sicurezza nell'esecuzione dei lavori elettrici;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 febbraio 2011;
- Persone coinvolte nei lavori elettrici;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La formazione per i lavori in alta tensione;
- Lavori in prossimità di linee elettriche aeree;
- Misure, prove, ricerca di guasti;
- Le novità della norma CEI 11-27 ed. 2014.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MALATTIE PROFESSIONALI – Pubblicazione INAIL per la diagnosi delle malattie professionali dell'apparato respiratorio
http://www.apiverona.it/malattie-professionali-pubblicazione-inail-per-la-diagnosi-delle-malattie-professionali-dellapparato-respiratorio/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile dall'INAIL il documento "Indirizzi operativi per la diagnosi delle malattie professionali dell'apparato respiratorio".

L'esigenza di sviluppare un nuovo iter diagnostico accertativo nasce innanzitutto dal fatto che il rapporto fra malattie professionali tabellate e non tabellate si è ormai stabilmente spostato in favore di queste ultime. Già con la revisione delle tabelle delle malattie professionali del 1994, l'Inail aveva fornito per ciascuna malattia tabellata una scheda in cui una sezione è specificamente dedicata agli accertamenti diagnostici necessari per la compiuta diagnosi.

Il continuo mutamento delle realtà lavorative e il crescere della consapevolezza collettiva dei rischi occupazionali (effetto delle politiche di prevenzione poste in campo nell'ultimo ventennio), le aggiornate evidenze scientifiche e le nuove ed affinate tecniche diagnostiche impongono l'adozione di un metodo sistematico nell'accertamento delle malattie professionali, utile ad uniformare la trattazione nei vari ambiti medici e alla riduzione auspicabile delle patologie professionali misconosciute. Ancora, va tenuto in debita considerazione che, a fronte dell'aumento delle denunce di malattie occupazionali (ed opinabilmente delle istruttorie per il riconoscimento delle prestazioni erogate dall'Inail), il rapporto tra quelle riconosciute e quelle denunciate appare in progressiva diminuzione.

Il presente lavoro si propone di operare un riordino nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la cui classificazione risulta quanto mai complessa per la difficoltà di individuare specifici gruppi con caratteristiche peculiari che non siano rinvenibili anche in altri.

Nella pubblicazione si trattano in particolare le seguenti malattie: asma professionale; BCPO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva); Asbestosi e patologie asbesto-correlate; Silicosi (di particolare interesse, visto il recente inserimento della Silice libera cristallina nella Direttiva Cancerogeni); Alveoliti allergiche estrinseche; Altre pneumoconiosi e patologie respiratorie minori di origine professionale come la Bissinosi, l'Antracosi o Coal workers pneumoconiosis (CWP) e la Berilliosi.

Link alla pubblicazione indirizzi operativi per la diagnosi delle malattie professionali dell'apparato respiratorio

SORVEGLIANZA SANITARIA - Comunicazione da parte del medico competente dei dati all'INAIL, 31 marzo annuale
http://www.apiverona.it/sorveglianza-sanitaria-comunicazione-da-parte-del-medico-competente-dei-dati-allinail-31-marzo-annuale/

Fonte www.inail.it

Fino al 31 marzo 2018 i medici competenti possono accedere alla piattaforma per l'invio telematico delle comunicazioni relative alla sorveglianza sanitaria 2017.

Il medico competente ha l'obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all. 3B). Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).

L'Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all'intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall'allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.

Modalità di comunicazione:
Attraverso la Sezione servizionline del portale Inail > Comunicazione medico competente. Dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno i medici competenti devono trasmettere all'Inail, esclusivamente per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi all'anno precedente.

A partire dal 1° gennaio 2018, a tal fine, i medici competenti dovranno utilizzare l'applicativo informatico denominato "Comunicazione medico competente", aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2016 e disponibile sul Portale Inail nella sezione servizi online.

NEWS AREA TECNICA

CANTIERI – Nuove norme tecniche per le costruzioni
http://www.apiverona.it/cantieri-nuove-norme-tecniche-per-le-costruzioni/

Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2018 n. 42 il D.M. 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle 'Norme tecniche per le costruzioni'."

Le nuove norme tecniche contenute nell'allegato del decreto sostituiscono quelle approvate con il D.M. 14 gennaio 2008.

L'articolo 2 del nuovo decreto,in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione, prevede disposizioni transitorie

- per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008

- nel caso di opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

L'allegato del nuovo provvedimento contiene i seguenti capitoli

1 - oggetto
2 - sicurezza e prestazioni attese
3 - azioni sulle costruzioni
4 - costruzioni civili e industriali
5 - ponti
6 - progettazione geotecnica
8 - costruzioni esistenti
9 - collaudo statico
10 - redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
11 - materiali e prodotti per uso strutturale
12 - riferimenti tecnici

DIRETTIVA SEVESO - Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante
http://www.apiverona.it/direttiva-seveso-inventario-nazionale-degli-stabilimenti-a-rischio-di-incidente-rilevante/

Fonte www.minambiente.it

Il Ministero dell'Ambiente ha reso disponibile on line un aggiornamento dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015 (Direttiva Seveso).

Il suddetto elenco è stato predisposto dalla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Divisione III- Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale in base ai dati comunicati dall' ISPRA a seguito delle istruttorie delle notifiche inviate dai gestori degli stabilimenti soggetti al su richiamato D.Lgs. 105/2015.

L'elenco viene aggiornato semestralmente.

FGAS - Gas fluorurati ad effetto serra, dichiarazione Fgas 2018 (dati riferiti all'anno 2017)
http://www.apiverona.it/fgas-gas-fluorurati-ad-effetto-serra-dichiarazione-fgas-2018-dati-riferiti-allanno-2017/

Fonte ISPRA www.sinanet.isprambiente.it

È possibile collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione F-Gas ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012, riferita all'anno 2017.

Si ricorda che il termine ultimo per la trasmissione è il 31 maggio 2018.

Si ribadisce che, anche per quest'anno, che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a **3 kg di gas fluorurato** ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

Per la compilazione della Dichiarazione si rendono disponibili i seguenti documenti:
istruzioni per la registrazione
istruzioni per la compilazione
istruzioni per il caricamento massivo

A supporto della compilazione è inoltre disponibile l'elenco delle FAQ, dove sono riportate le risposte ai quesiti più frequenti posti dagli utenti. SI RACCOMANDA DI LEGGERLE ATTENTAMENTE in quanto gran parte delle problematiche incontrate dagli utenti sono affrontate in questa sezione.

Dichiarazioni errate
Ricordiamo agli Utenti che per la gestione delle dichiarazioni errate devono attenersi a quanto indicato nella FAQ n. 26. Non verranno prese in considerazione altre modalità di richiesta di cancellazione.

Collegamenti utili
Un'informazione completa sul Regolamento (UE) n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il precedente Regolamento (CE) n.842/2006 disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Per un'informazione completa sull'attuazione in Italia del Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Per un'informazione completa sulla dichiarazione ai sensi dell'art.16 comma 1 del DPR 43/2012, sul sito del Ministero dell'Ambiente:
Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Per informazioni sul Registro telematico nazionale delle persone e delle persone certificate:
Gas Fluorurati - Registro nazionale

Supporto ai dichiaranti
Contatti e assistenza sulla dichiarazione:**dichiarazionefgas@isprambiente.it**
Contatti e assistenza sulla normativa Fgas:info.fgas@minambiente.it

MANGIMI – Aggiornamento normativa
http://www.apiverona.it/mangimi-aggiornamento-normativa/

Si segnalano i seguenti provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 23 febbraio 2018 n. 53 che aggiornano la disciplina vigente in materia di mangimi:

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 238
Viene ha confermato l'impiego di tre sostanze negli alimenti destinati a tutte le specie animali in con l'esclusione di quelle prodotte tramite fermentazione.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 239
Viene confermato l'impiego delle sostanze n-metilantranilato di metile e del metilantralinato nei mangimi destinati a tutte le specie animali ad esclusione delle specie avicole.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 240
Viene confermato l'impiego di tre sostanze negli alimenti per tutte le specie animali, salvo per le galline ovaiole, e di quattro sostanze nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 241
Viene confermato l'impiego delle sostanze piperina, 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina nei mangimi destinati a tutte le specie animali.Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 247 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 23 febbraio 2018 n. 53). Viene confermato l'impiego delle sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tiamina cloridrato nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 242
Viene confermato l'impiego delle sostanze es-3(cis)-en-1-olo, non-6-en-1-olo, ott-3-en-1-olo, non-6(cis)-enale, es- 3(cis)-enale, ept-4-enale, acetato di es-3(cis)-enile, formiato di es-3(cis)-enile, butirrato di es-3-enile, esanoato di es-3-enile, isobutirrato di es-3(cis)-enile, citronellolo, (-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo, citronellale, 2,6-dimetilept-5-enale, acido citronellico, acetato di citronellile, butirrato di citronellile, formiato di citronellile, propionato di citronellile, 1-etossi-1-(3-esenilossi)etano ed isovalerato di es- 3-enile, nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 243.
Viene confermato l'impiego delle sostanze 3-idrossibutan-2-one, pentan-2,3-dione, 3,5-dimetil ciclopentan-1,2- dione, esan-3,4-dione, acetato di sec-butan-3-onile, 2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4-dione e 3-metilnona-2-,4-dione nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 244
Viene confermato l'impiego delle sostanze vanillile acetone e 4-(4-metossifenil)butan-2-one nei mangimi destinati a tutte le specie animali ed è stata rifiutata l'autorizzazione della sostanza 1-feniletan-1-olo in detti prodotti.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 245
Viene confermato l'impiego delle sostanze mentolo, d-carvone, acetato di mentile, d,l-isomentone, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimetilcicloes-2-en-1-one, d-fencone, alcole fenchilico, acetato di carvile, acetato di diidrocarvile e acetato di fenchile nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 246
Viene confermato l'impiego della sostanza ossido di linalolo nei mangimi destinati a tutte le specie animali ad esclusione dei pesci.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 247
Viene confermato l'impiego delle sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tiamina cloridrato nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

MARCATURA CE - Condizionatori d'aria e ventilatori
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-condizionatori-daria-e-ventilatori/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 98 del 9 marzo 2018 la Comunicazione UE n. 2018/C 92/03

Il provvedimento contiene i i titoli e i riferimenti delle norme Cen recanti i metodi per effettuare la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori per uso domestico, ai fini della marcatura CE; il calcolo del consumo d'energia dei condizionatori d'aria, al fine dell'apposizione della relativa l'etichettatura.

Si ricorda che rientrano nel campo di applicazione della progettazione ecocompatibile, ai fini del consumo di energia elettrica, i condizionatori d'aria alimentati da rete elettrica con capacità frigorifera nominale o, se il prodotto non possiede la funzione di raffreddamento, con capacità calorifica nominale pari a ≤12kW; i ventilatori con potenza elettrica assorbita pari a ≤125W. Sono esclusi gli apparecchi alimentati da fonti di energia non elettriche; i condizionatori d'aria il cui condensatore e/o evaporatore non utilizza aria per il trasferimento termico.

Le disposizioni relative all'etichettatura del consumo d'energia riguardano i condizionatori d'aria collegati alla rete elettrica; dotati di una capacità nominale di ≤ 12kW per il raffreddamento o per il riscaldamento. Restano esclusi gli apparecchi alimentati da fonti di energia non elettriche; i condizionatori d'aria il cui condensatore e/o l'evaporatore non utilizzano aria per il trasferimento termico.

REACH – Sostanze e preparati pericolosi, registrazione entro il 31 Maggio 2018

http://www.apiverona.it/reach-sostanze-e-preparati-pericolosi-registrazione-entro-il-31-maggio-2018/

Reach è l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, ossia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Si avvicina a grandi passi la **scadenza per la registrazione delle sostanze chimiche di fascia 10 – 100 tonnellate**.

Le aziende che **producono o importano nella comunità europea sostanze chimiche in questa fascia devono procedere alla registrazione** delle sostanze all'Echa, Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche, **entro il 31 maggio 2018**.

L'impresa che non registra la sostanza entro il 31 maggio 2018 non potrà più fabbricarla, importarla o immetterla sul mercato.

Il regolamento Reach ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso la conoscenza delle sostanze chimiche e dei loro pericoli. Interessa tutte le imprese che producono, importano e utilizzano sostanze chimiche nei paesi dell'Unione. Esse hanno l'obbligo di comunicare le informazioni sui pericoli ambientali e sanitari attraverso un fascicolo di dati per la registrazione delle sostanze.

Il regolamento Reach è una normativa dell'Unione Europea, n.1907/2006, entrata in vigore il 1 giugno 2007. Il 31 maggio 2018 è l'ultima scadenza prevista per la registrazione delle sostanze.

Il regolamento Reach prevede che le sostanze chimiche in commercio nell'Unione Europea debbano essere registrate per essere conosciute. Dal 31 maggio 2018 ogni sostanza avrà la sua carta d'identità. Le sostanze chimiche sono parte integrante della vita quotidiana ed è necessario farne un uso attento e consapevole per tutelare la salute dell'uomo e dell'ambiente. Oltre al Ministero dell'Ambiente, sono coinvolti il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per avere supporto in questa materia è utile consultare i seguenti link:
helpdesk nazionale;
sito Echa europeo dove è disponibile un'ampia gamma di guide tecniche.

Le imprese che si trovano in situazioni eccezionali tali da impedire loro di registrarsi in tempo sono invitate a informare l'Echa prima della scadenza del 31 maggio 2018. Il Gruppo di contatto dei Direttori – Directors Contact Group - fornirà un supporto alle imprese in difficoltà.

Nel comunicato del 31 gennaio u.s. l'Echa offre la possibilità alle Aziende che dovessero affrontare circostanze eccezionali tali da non permettere la registrazione delle sostanze entro la scadenza del 31 maggio 2018 di darne immediato avviso e comunque, al più tardi, entro il 24 maggio 2018.
A questo proposito si possono consultare i seguenti link:

- **sito ministeriale italiano**;
- la pagina dedicata del **sito Echa**.

SOSTANZE PERICOLOSE – Modificato il regolamento UE 649/2012 (PIC)
http://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-modificato-il-regolamento-ue-6492012-pic/

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 32/6 del 6 febbraio 2018 il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/172 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2017 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose" (Regolamento PIC).

Il Regolamento delegato (UE) 2018/172 del 28 novembre 2017 aggiorna gli Allegati I e V del Regolamento (UE) 649/2012, integrandoli con l'inclusione di alcune sostanze e articoli. Le modifiche verranno applicate a partire dal 1° aprile p.v.

Il Regolamento (UE) 649/2012 (PIC) attua a livello europeo la Convenzione di Rotterdam firmata l'11 settembre 1998 e al contempo ne amplia il campo di applicazione, promuovendo la cooperazione internazionale nel commercio dei prodotti chimici pericolosi attraverso lo scambio di informazioni tra Paese esportatore e Paese importatore. Sono interessate dal Reg. (UE) 649/2012 le aziende importatrici o esportatrici di sostanze, miscele o articoli da/verso Paesi al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea. Il Regolamento infatti norma l'import/export di determinati prodotti chimici, imponendo procedure specifiche da seguire e in alcuni casi anche vietandone l'esportazione.

L'Allegato V del suddetto regolamento contiene le sostanze, miscele ed articoli che non possono essere esportati.

L'Allegato I del Reg. (UE) 649/2012 contiene un elenco di sostanze e formulati (raggruppati in tre parti distinte dell'allegato), per cui l'esportatore europeo deve assolvere a specifici obblighi. Per tutte le sostanze elencate nella Parte 1 dell'Allegato I, è necessaria la notifica di esportazione rivolta sia all'Autorità Competente Nazionale che all'ECHA prima di poter procedere all'esportazione della sostanza/miscela.Le sostanze che sono riportate anche nella Parte 2 sono assoggettabili alla notifica PIC: anche per esse è richiesta la notifica di esportazione all'Autorità Competente Nazionale oltre che ad ECHA, e con ottenimento del Previo Informato Consenso da parte del Paese importatore.

Le sostanze che compaiono nella Parte 3 sono quelle già identificate dalla Convenzione di Rotterdam, per cui è necessario ottenere il Previo Informato Consenso, oltre all'effettuiazione della notifica di esportazione. In caso di importazione è invece necessario effettuare una notifica ad ECHA per tutte le sostanze elencate in Allegato I, simile a quella richiesta per l'esportazione.

Le procedure sopra indicate sono obbligatorie anche nel caso l'import/export riguardi miscele contenenti queste sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del Regolamento CLP, nonché articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'Allegato I in forma reattiva.

SOSTANZE PERICOLOSE - Regolamento (UE) 2018/213 relativo all'utilizzo del Bisfenolo A in vernici e rivestimenti
http://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-regolamento-ue-2018213-relativo-allutilizzo-del-bisfenolo-a-in-vernici-e-rivestimenti/

Pubblicato il 12 febbraio 2018 il Regolamento 2018/213 della commissione relativo all'utilizzo del Bisfenolo A (2,2-bis(4-idrossifenil) propano con n. CAS 80-05-7) in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011.

L'utilizzo del Bisfenolo A (BPA) come monomero nella produzione di materiali e oggetti di materia plastica è autorizzato dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione. La sostanza è soggetta ad un limite di migrazione specifica (LMS) di 0,6 mg di BPA per kg di prodotto alimentare (mg/kg). L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha però riesaminato le informazioni scientifiche e ha aggiornato il proprio parere sul BPA, pertanto per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. è stato abbassato il vecchio limite di migrazione ad un nuovo limite di 0,05 (mg/kg).

Benché l'LMS stabilito serva da base per la gestione globale dei rischi rappresentati dal BPA, permangono alcune incertezze scientifiche sulla natura dei potenziali effetti negativi, in particolare riguardo alla fase dello sviluppo. Sono pertanto state adottate ulteriori misure cautelative per i gruppi più vulnerabili della popolazione, per cui gli effetti sullo sviluppo potrebbero essere irreversibili e permanenti, quindi soprattutto per i lattanti (con età inferiore ai 12 mesi) e per i bambini nella prima infanzia (con età da 1 a 3 anni), categorie normate e tutelate nel regolamento (UE) n. 609/2013.

A tal fine, il BPA non dove migrare dalle vernici o dai rivestimenti applicati ai materiali e agli oggetti specificamente destinati a venire a contatto con gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Quindi il BPA non deve essere presente in formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali, creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, a bevande a base di latte e prodotti analoghi specificamente destinati ai bambini nella prima infanzia.

Gli operatori economici dovranno redigere una dichiarazione di conformità che riporti le informazioni al fine di identificare facilmente i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti. La dichiarazione dovrà essere conforme all'allegato I del Reg. (UE) 2018/213.
Su richiesta di un'autorità competente nazionale, l'operatore economico deve mettere a disposizione l'opportuna documentazione giustificativa, comprovante la conformità. La documentazione deve contenere le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, compresa la modellizzazione, altre analisi e le prove della sicurezza o le argomentazioni a dimostrazione della conformità.

I materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti e i materiali e gli oggetti di materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 6 settembre 2018 possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte. Il presente regolamento entrerà effettivamente in vigore a decorrere dal 6 settembre 2018.

UNI -Verifiche periodiche delle attrezzature a pressione

http://www.apiverona.it/uni-verifiche-periodiche-delle-attrezzature-a-pressione/

Fonte UNI

Qualsiasi attrezzatura a pressione ha bisogno di essere verificata periodicamente onde evitare il rischio di esplosione. È questo l'intento che ha spinto il CTI – Comitato Termotecnico Italiano ente federato UNI a elaborare la norma UNI 11325-12.

Questo documento definisce le procedure generali per le verifiche periodiche o di riqualificazione periodica di attrezzature a pressione e insiemi soggetti a tali verifiche. Al suo interno la norma identifica le verifiche periodiche alle quali le attrezzature devono essere sottoposte e le suddivide come segue:

- verifica di funzionamento;
- verifica di integrità;
- verifica interna (limitatamente ai generatori di vapore d'acqua e/o di acqua surriscaldata).

Inoltre, cita nel testo i seguenti riferimenti normativi:

UNI/TS 11325 Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione:
Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle tubazioni in esercizio ai fini della riqualificazione periodica d'integrità.
Parte 2: Procedura di valutazione dell'idoneità all'ulteriore esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a scorrimento viscoso.
Parte 4: Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili nell'ambito della procedura di valutazione di cui alla UNI/TS 11325-2.
Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione.
Parte 11: Procedura di valutazione dell'idoneità al servizio di attrezzature a pressione soggette a fatica.

UNI/TR 11667 Verifiche d'integrità di attrezzature /insiemi a pressione - Prove a pressione.

UNI EN 764-1 Attrezzature a pressione - Parte 1: Vocabolario.

UNI EN ISO 9712 Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive.

UNI EN ISO 11623 Bombole per gas - Bombole di materiale composito - Ispezione e prove periodiche.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SALUTE - Linee guida nazionali sulla postura
http://www.apiverona.it/sicurezza-salute-linee-guida-nazionali-sulla-postura/

Fonte Ministero Salute

Reso disponibile dal Ministero della Salute il documento "*Linee guida nazionali sulla classificazione, inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni".* Ad oggi, non si hanno dati certi sul peso epidemiologico dei disturbi posturali, così come mancano percorsi ben codificati per la presa in carico degli individui affetti da tali disfunzioni. Con tale documento il Ministero della salute intende fornire alle diverse professionalità sanitarie coinvolte nella prevenzione, diagnosi e cura del disturbo posturale, indicazioni univoche, condivise e basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

In considerazione dello stato dell'arte ha deciso, in prima istanza, di procedere ad un inquadramento generale della tematica, sulla base dei dati ad oggi disponibili in letteratura, con particolare attenzione a quali sono le modalità anamnestiche e obiettivo-cliniche da adottare per identificare un individuo con sospetta disfunzione posturale. Il documento è stato prodotto da un apposito Gruppo di lavoro, composto da figure scientifiche, accademiche e laiche coinvolte nei processi di prevenzione, diagnosi, assistenza e cura delle problematiche oggetto delle presenti Linee Guida.

Gli esperti che hanno preso parte al gruppo di lavoro, sono stati nominati con Decreto Ministeriale (D.M.) del 23 novembre 2016 e D.M. del 27 gennaio 2017. Il documento prodotto è stato sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore di Sanità che ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti tecnici ed alla qualità metodologica utilizzata per la stesura dello stesso. Le presenti linee guida verranno aggiornate ogni quattro anni.

Link al documento